

Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2018, n. 40-7841

**L.119/2013 e LR 4/2016. Approvazione criteri per il finanziamento in conto capitale di nuovi Centri antiviolenza e di nuove soluzioni di accoglienza per le donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie. Spesa di Euro 133.340,00 MS 12 PR 1204 ( capitoli vari del bilancio 2018 - 2020).**

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Visti:

la Legge 27 giugno 2013 n.77 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011”;

la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, che individua, tra gli obiettivi di cui all’art. 5, comma 2, “d) *potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza*”;

l’Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case Rifugio;

la Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l’istituzione dei bilanci di genere”, che all’articolo 2, comma h) recita: “*promuovere e sostenere azioni volte a prevenire la violenza fondata sul genere e la tratta delle donne, anche attivando piani e programmi per la tutela delle vittime*”;

la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4.” Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli”;

il Regolamento attuativo dell’art 25 della suddetta legge di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 novembre 2016 n.10/R recante: “*Disposizioni attuative della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli)*”.

Richiamato che:

con DPCM 1.12.2017 sono stati approvati i criteri per l’assegnazione alle Regioni dei fondi per il sostegno ai centri Antiviolenza ed alle case rifugio pubblici e privati esistenti in ogni Regione, per la creazione di nuovi Centri, di nuove Case Rifugio e di ulteriori soluzioni per l’accoglienza delle donne vittime di violenza (posti per l’emergenza e per l’accoglienza di II° livello), nonché per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale;

dato atto che, al fine di accedere ai fondi di cui al DPCM sopra richiamato, la Direzione Coesione Sociale ha presentato una scheda programmatica recante le indicazioni di utilizzo dei fondi di cui

trattasi, previa concertazione con il tavolo dei Centri Antiviolenza e delle case rifugio e con tutti gli attori territoriali impegnati nel settore degli interventi a favore delle donne vittime di violenza;

dato atto che il DPO ha approvato la predetta scheda, procedendo con l'erogazione dei fondi spettanti alla Regione Piemonte, come da comunicazione d'incasso di cui al Provv. n. 27093 del 2.10.2018;

verificato che, ai sensi delle previsioni del DPCM 1.12.2017 e della suddetta scheda programmatica, l'ammontare complessivo assegnato al Piemonte, pari ad € 757.722,00, di cui:

-€ 201.054,65 destinati al sostegno e potenziamento delle attività dei Centri Antiviolenza;

-€ 50.000,00 destinati al sostegno delle attività degli sportelli e dei punti di ascolto collegati ai medesimi Centri;

-€ 205.408,35 destinati al sostegno delle Case Rifugio autorizzate al funzionamento sul territorio regionale;

-€ 50.000 destinati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza;

-€ 100.000 destinati ai nuovi sportelli collegati ai CAV esistenti;

-€ 50.000 destinati alla creazione di posti per l'accoglienza in emergenza (protezione I° livello);

-€ 101.259,00 destinati alla creazione di soluzioni per l'accoglienza (protezione II° livello).

Dato atto che il presente provvedimento intende sostenere la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza, di nuovi sportelli collegati ai centri già esistenti e di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e per l'accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie;

dato atto che tutti i fondi saranno erogati sotto forma di contributi, nelle modalità specificate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in conformità con quanto disposto dal Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 novembre 2016 n. 10/R;

verificato, pertanto, che occorre procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse in conto capitale destinate alla creazione nuovi Centri Antiviolenza, di nuovi sportelli collegati ai centri già esistenti e di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e per l'accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie;

dato atto che alla spesa complessiva di € 133.340,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all'attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 224228: € 33.340,00 esercizio finanziario 2018 ed € 33.340,00 esercizio finanziario 2019, nell'ambito della MS12 PR 1204 del bilancio 2018-2020;

- cap. 262613: € 33.330,00 esercizio finanziario 2018 ed € 33.330,00 esercizio finanziario 2019, nell'ambito della MS12 PR 1204 del bilancio 2018-2020.

In applicazione di quanto previsto all'art. 7 comma 2 del DPGR n.10/R del 2016, la quota complessiva di € 133.340,00 destinata al finanziamento degli interventi in conto capitale sarà ripartita in quota uguale tra gli otto ambiti provinciali.

Ritenuto di stabilire che, qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per l'assegnazione dell'intero importo previsto, in presenza di progetti non finanziabili o non presentati, le risorse non assegnate vengano ridistribuite tra i beneficiari secondo criteri proporzionali.

Ritenuto di procedere all'approvazione dell'Allegato 1) *Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e per l'accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie ai sensi della L.R.4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016*, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA";

visto il DPCM I.12.2017, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2018 (al n. 1-foglio 79);

vista la L.R. n. 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

vista la D.G.R. 26-6722 del 6/4/2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4. Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

vista la L.119/2013;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 4/2016;

visto il DPGR n. 10/R del 7.11.2016;

vista l'Intesa CU n. 146 del 27 novembre 2014;

visto il DPCM 1.12.2017;

vista la DGR n. 39-7664 del 5.10.2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

la Giunta regionale con voti unanimi,

*delibera*

- di approvare, per le ragioni descritte in premessa, l'Allegato 1) *Criteria per l'accesso ai finanziamenti per la creazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e per l'accoglienza di secondo livello per donne vittime di violenza, sole e con figli e figlie ai sensi della L.R.4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016*, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

- di dare atto che alla spesa complessiva di € 133340,00, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli destinati all'attuazione della LR 4/2016, come di seguito specificato:

- cap. 224228: € 33.340,00 esercizio finanziario 2018 ed € 33.340,00 esercizio finanziario 2019, nell'ambito della MS12 PR 1204 del bilancio 2018-2020;

- cap. 262613: € 33.330,00 esercizio finanziario 2018 ed € 33.330,00 esercizio finanziario 2019, nell'ambito della MS12 PR 1204 del bilancio 2018-2020;

- di demandare al Dirigente competente della Direzione Coesione Sociale, l'adozione dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

-di dare atto della regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17.10.2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000;

-di dare atto che il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato con D.G.R. n. 23-437 del 2.8.2010, come integrata con D.G.R. n. 18-585 del 18.11.2014, in 60 giorni.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

***Criteria per l'accesso ai finanziamenti in conto capitale per la creazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuove soluzioni di accoglienza per le donne vittime di violenza, sole e con figli, ai sensi della L.R. 4/2016 e del DPGR n. 10/R del 7.11.2016.***

## **1 - FINALITA'**

I finanziamenti oggetto del presente provvedimento sono finalizzati all'attuazione delle previsioni di cui alla L.119/2013, all'Intesa CU n. 146 del 2014, alla L R 4/2016 ed al regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016 e al DPCM 1.12.2017, ed in particolare alla creazione *di nuovi Centri Antiviolenza, di nuovi sportelli collegati ai Centri esistenti e di nuove soluzioni di accoglienza per le donne vittime di violenza, sole e con figli.*

## **2 - BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi regionali di cui al presente bando i seguenti soggetti pubblici e privati, che dimostrino di essere proprietari dell'immobile oggetto dell'intervento o di averne disponibilità almeno di durata equivalente al periodo di vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo punto 8):

- a) comuni o soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le organizzazioni di cui alla lettera b) suddetta devono possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritte negli appositi albi registri regionali del volontariato, della promozione sociale e della cooperazione sociale o iscritte al registro delle onlus presso l'Agenzia delle entrate;
- avere tra i propri scopi statutari, nonché contenuto esclusivo o prioritario della propria attività, il sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza e di lotta contro la violenza sulle donne;
- avere maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne e che siano dotate di personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
- gestire centri antiviolenza, sportelli antiviolenza o case rifugio autorizzate ai sensi della normativa vigente, anche a titolarità pubblica, sulla base di appositi accordi sottoscritti con gli enti pubblici titolari dei servizi; in alternativa, aver sottoscritto protocolli di collaborazione in base alla normativa vigente con gli enti e servizi pubblici titolari di centri antiviolenza, per la realizzazione in forma coordinata di interventi a favore delle donne vittime di violenza sul territorio di riferimento.

## **3 - TIPOLOGIA DI PRESIDI OGGETTO DEL FINANZIAMENTO**

Sono oggetto del finanziamento i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio da istituirsi ai sensi della LR 4/2016 e del DPGR n.10/R del 2016, nonché le soluzioni di accoglienza, di cui alla DGR n. 25-5079 del 18.12.2012 , come di seguito specificate:

- comunità per genitore/bambino per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie;
- gruppi appartamento, accoglienze comunitarie e pensionati integrati per l'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello per donne sole, con o senza figli e figlie.

#### **4 - INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO**

I finanziamenti di cui trattasi sono destinati, esclusivamente mediante ristrutturazione e/o modesti ampliamenti di edifici esistenti:

1. alla creazione di nuovi Centri Antiviolenza;
2. alla creazione di nuovi posti per l'accoglienza temporanea in emergenza di donne sole, con o senza figli e figlie, presso:
  - Centri Antiviolenza esistenti, in spazi all'uopo dedicati e aventi i requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali di igiene e dal DM 5.07.1975 per gli alloggi destinati a civile abitazione;
  - Case rifugio già autorizzate ed iscritte all'albo, mediante l'incremento del numero di posti letto autorizzati, aventi i requisiti previsti dalle norme di riferimento e fino al concorso del numero massimo dei posti dalle stesse consentiti;
  - Comunità per genitore/bambino già autorizzate al funzionamento, mediante l'incremento del numero di posti letto autorizzati, aventi i requisiti previsti dalle norme di riferimento e fino al concorso del numero massimo dei posti dalle stesse consentiti;
3. all'attivazione di posti per l'accoglienza di secondo livello per donne sole, con o senza figli e figlie, nell'ottica di una progressiva autonomia abitativa, presso:
  - Gruppi Appartamento, Accoglienze Comunitarie e Pensionati Integrati già attivi, mediante l'incremento del numero di posti letto autorizzati, aventi i requisiti previsti dalle norme di riferimento e fino al concorso del numero massimo dei posti dalle stesse consentiti.

Le strutture di cui ai punti 2 e 3 devono essere collegate a Centri Antiviolenza già esistenti ed iscritti (o che abbiano presentato istanza di iscrizione alla data del 30 settembre 2018) all'Albo regionale.

#### **5 - SPESE IN CONTO CAPITALE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Sono ammesse a contributo, nell'ambito di cui al punto 4), tutte le opere di ristrutturazione edili ed impiantistiche, anche in modesto ampliamento, necessarie per la realizzazione di nuovi Centri Antiviolenza e di nuovi posti per l'accoglienza in emergenza e di secondo livello così come sopra definiti, nonché la fornitura degli arredi per l'area abitativa in incremento.

Non sono ammessi:

- le spese tecniche;
- gli oneri accessori gravanti sulla stazione appaltante (I.V.A., verifiche tecniche dello stato di fatto, certificazioni, perizie, ecc.);
- le opere riguardanti la nuova costruzione di immobili;
- i lavori che non garantiscono l'autorizzazione al funzionamento della struttura;
- i lavori di ristrutturazione di Gruppi Appartamento già esistenti non finalizzati all'ampliamento dei posti letto;
- i lavori già eseguiti o in corso di realizzazione alla data di approvazione del bando.

Per quanto riguarda la fornitura degli arredi sono esclusi:

- attrezzature di corredo alla ristorazione quali tovaglie, biancheria varia, stoviglie, utensili e altri oggetti simili;
- materiali di consumo (es. cancelleria);

- effetti lettereschi quali lenzuola, coperte, federe, asciugamani ecc.;
- tende;
- attrezzature da esterno.

## **6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO**

I contributi regionali per la realizzazione degli interventi, di cui al precedente punto 5), ammontano in totale ad € 133.340,00 e sono assegnati nella misura del 100% delle spese ammissibili che determinano il costo dell'intervento, con un massimo di € 15.000 per ciascun intervento.

## **7 - CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le istanze di contributo dovranno essere spedite entro la data e con le modalità definite nel bando che verrà approvato con successiva determinazione dirigenziale, corredate della documentazione in quest'ultima specificata.

Ai sensi del regolamento attuativo di cui al DPGR n.10/R del 2016, i contributi in conto capitale sono assegnati sulla base del riparto in quota uguale tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano.

Le istanze ritenute ammissibili verranno classificate in graduatorie distinte per ciascuno degli otto suddetti ambiti territoriali nel rispetto dei criteri di seguito definiti, in ordine di rilevanza:

- 1) progetti per la creazione di nuovi CAV;
- 2) importo di contributo richiesto (dal minore al più elevato);
- 3) percentuale dell'eventuale cofinanziamento proposto rispetto alle spese ammissibili (dalla percentuale più elevata alla più bassa).

Ferma restando la valutazione dei progetti secondo i suesposti criteri, quelli rientranti nei medesimi criteri saranno collocati in graduatoria privilegiando quelli (?) che realizzano un numero maggiore di p.l..

## **8 - VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori finanziati (in tal caso fa fede la data riportata sul verbale di consegna dei lavori finanziati).

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione, a favore della Regione Piemonte, presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura e spese dei beneficiari del contributo.

La Giunta Regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 2 per cento dell'importo complessivo del contributo concesso per ciascun anno mancante al raggiungimento dei dieci anni di durata minima del vincolo.

## **9 - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'approvazione delle graduatorie e la relativa concessione dei contributi sarà disposta con Determinazione Dirigenziale, con l'indicazione dell'ammontare del contributo per ciascun intervento risultato ammissibile, fino alla concorrenza di € 16.668,00 per ciascun ambito territoriale. Qualora per uno o più tra gli otto ambiti territoriali provinciali e metropolitano non vi siano le condizioni per la concessione dell'intero importo previsto le risorse non assegnate verranno ridistribuite tra gli altri beneficiari secondo criteri proporzionali.

Qualora non vi siano risorse sufficienti a coprire interamente il contributo richiesto dall'eventuale secondo beneficiario in graduatoria si provvederà ad una riduzione proporzionale degli importi assegnati al primo e secondo beneficiario, fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ambito territoriale.

Le opere finanziate dovranno essere portate a termine entro il 30 settembre 2019, pena la revoca del contributo.

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel bando che verrà successivamente approvato con provvedimento dirigenziale e nell'atto di concessione del contributo comporterà la revoca dello stesso.

Dalla data della comunicazione della concessione del contributo disposta con la Determinazione Dirigenziale suddetta i beneficiari dei contributi potranno procedere con la realizzazione degli interventi.

Il contributo regionale sarà erogato in due ratei, rispettivamente pari al 60% e al 40%, previa presentazione della documentazione, così come definita nella successiva Determinazione Dirigenziale di approvazione del bando.

La concessione del contributo è subordinata alla realizzazione dell'opera in conformità al progetto presentato e nel rispetto del costo totale stimato; pertanto, in caso di costi effettivi inferiori a quelli stimati, al netto delle spese non ammissibili, il contributo sarà rideterminato in diminuzione secondo i parametri indicati al precedente punto 6).

#### **10 - ISPEZIONI E CONTROLLI**

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si rammenta che le dichiarazioni rese e sottoscritte da soggetti privati nella richiesta di contribuzione e ai fini della successiva liquidazione del contributo hanno valore di autocertificazione e, pertanto, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte o di non rispetto degli adempimenti previsti dai provvedimenti regionali di assegnazione, l'Amministrazione regionale provvederà a revocare il contributo medesimo.

L'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, allo scopo di verificare le dichiarazioni e le informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei progetti e il rispetto degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dai successivi atti emessi dalla Direzione regionale competente.

Si procederà alla revoca del contributo in caso di mancata realizzazione dell'intervento entro i tempi fissati dall'Amministrazione regionale.

#### **11- DOTAZIONE FINANZIARIA**

Il presente atto troverà copertura economica con fondi iscritti nel bilancio pluriennale regionale, annualità 2018/2019 sui capitoli 224228, 294144, 262613.